Verbale di Accordo Sindacale

per l'intervento della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell' Art. 17 del D.L. 2 marzo 2020 n° 9, nonché dell'Art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18.

Il giorno 07/04/2020 con modalità telematiche, si sono riuniti:

Sogegross S.p.A. (di seguito "Sogegross" o la "Società") con sede legale in Lungotorrente Secca 3A – Genova, C.F./P.IVA 01226470993 rappresentata da Gabriele Ciambi, Armando Trentini assistita dal Dott. Graziano Ottonello e dall'Avv. Vincenzo Maria Dona.

Filcams CGIL nella persona di Joice Moscatello

FISASCAT CISL nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS nella persona di Paolo Andreani di seguito, congiuntamente le "OO.SS."

(di seguito la Società e le OO.SS., le "Parti")

PREMESSO

- Sogegross è società esercente attività di Commercio all'ingrosso di generi alimentari e non (cash & carry), che impiega alle proprie dipendenze complessivamente n. 779 lavoratori (sul territorio nazionale) dislocati in 5 Regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana) ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio).
- La Società si trova a dover affrontare un'importante situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 che ha comportato la chiusura di quasi tutte le attività che si riforniscono dai cash & carry (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, hotel), con la drastica riduzione dell'attività e conseguente perdita del fatturato in misura media del 70%. La Società precisa che l'attività rimane, al momento, aperta con organico ridotto al minimo per il rifornimento di generi alimentari a case di cura, titolari di partita IVA ecc.. Non può tuttavia escludere, al momento, la chiusura temporanea dell'attività.
- In ragione del predetto contesto la Società, con comunicazione del 30 marzo 2020, ha informato le OO.SS. di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito "CIGD") per n° 533 lavoratori operanti presso i 22 cash & carry elencati nell'allegato 1 della comunicazione medesima e che si riallega al presente accordo, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei sopraindicati effetti negativi.
- In data odierna le parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1) Al fine di fronteggiare la grave, eccezionale ed imprevedibile situazione sopradescritta la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione in deroga ex Art. 17 del D.L. 2 marzo 2020 n° 9 e Art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, con le seguenti modalità:

- il ricorso alla CIGD riguarderà n° 533 lavoratori (impiegati presso le 22 unità di vendita di cui all'allegato A) che verranno sospesi in CIGD fino a zero ore. Sono escluse dalla richiesta di Cassa integrazione salariale in deroga le seguenti 4 unità produttive costituite da piattaforme distributive e uffici direzionali (unità di Lungotorrente Secca 3A – Genova: 191 lavoratori; unità di Lungotorrente Secca 3 - Genova: 43 lavoratori, unità di Strada Provinciale ex strada statale 35 bis dei Giovi 12 – Serravalle Scrivia – AL: 8 lavoratori; unità di Via Prà 4r – Genova: 4 lavoratori).

  Fatto salvo quanto previsto al seguente punto 2), il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 6 aprile 2020 al 31 agosto 2020 per il personale delle unità produttive site in Liguria, Piemonte e Toscana (per i 3 punti vendita siti nella Regione Toscana, in conformità dell'Accordo Quadro del 18 marzo 2020, le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 6 aprile 2020 al 30 giugno 2020) Il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 13 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 6 aprile 2020 al 31 agosto 2020 per il personale delle unità produttive site in Lombardia ed Emilia Romagna.

2) In relazione al precedente punto 1) le Parti precisano che qualora gli interventi governativi/legislativi nonché gli Accordi quadro tra le Regioni e le Parti Sociali dovessero prevedere limiti di durata della prestazione superiori la domanda di concessione presentata dalla Società sarà presentata per il massimo del trattamento di integrazione salariale previsto.

3) Il pagamento del trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto direttamente dall'Inps in virtù di quanto previsto dall'Art. 22 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18.

4) L'utilizzo della CIGD avverrà, per quanto possibile, mediante una rotazione del personale sospeso con quello al lavoro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative della Società, le mansioni dei singoli lavoratori, la fungibilità della professionalità degli stessi (tenuto conto anche dei rispettivi livelli di inquadramento e relative responsabilità) e, comunque, secondo equità.

5) Compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso, con il tasso di assenteismo che può subire forti incrementi in ragione dell'emergenza sanitaria, la Società individua una programmazione degli orari di lavoro settimanale, salvo modifiche, per esigenze organizzative legate a quanto sopraindicato, che comportino una variazione delle ore lavorabili, nonché la loro distribuzione, con preavviso di 24 ore (da intendersi fino alle ore 12 del giorno antecedente la richiesta di prestare servizio). Quanto sopra con la finalità di garantire il servizio – ritenuto essenziale – di vendita di generi alimentari a case cura, consumatori titolari di partita IVA, mense ecc..

6) Le Parti convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base ai provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata dalla Società alle OO.SS..

7) Pur nella straordinaria difficoltà del momento che il canale cash & carry sta vivendo, la Società intende comunque venire incontro alle esigenze dei collaboratori coinvolti e conseguentemente, quale condizione di miglior favore, comunica che, al fine di rendere meno traumatiche le conseguenze del provvedimento, riconoscerà in via anticipata l'intero ammontare della quattordicesima mensilità (presumibilmente spettante al 30 giugno 2020), il cui pagamento avverrà in 2 quote, la prima con il cedolino di aprile 2020 (in pagamento entro il 10 maggio 2020) e la seconda con il cedolino di maggio 2020 (in pagamento entro il 10 giugno 2020).

8) Le parti si impegnano ad incontrarsi in modalità telematica entro il 05/06/2020 per un aggiornamento della situazione e per valutare eventuali criticità che dovessero insorgere.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Sogegross S.p.A. p. Filcams Cgil p. Fisascat Cisl p. Uiltucs